

Comune di Piombino
Provincia di Livorno

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA
TUTELA DEGLI ANIMALI

(Approvato con delib. C.C. N. 57 DEL 30/3/2009)

INDICE

<p>Titolo I</p> <p><u>I PRINCIPI</u></p>	<ul style="list-style-type: none">• Art. 1 - Profili istituzionali.• Art. 2 - Valori etici e culturali.• Art. 3 - Competenze del Sindaco.• Art. 4 - Tutela degli animali
<p>Titolo II</p> <p><u>DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE</u></p>	<ul style="list-style-type: none">• Art. 5 - Definizioni.• Art. 6 - Ambito di applicazione• Art. 7 - Esclusioni.
<p>Titolo III</p> <p><u>DISPOSIZIONI GENERALI</u></p>	<ul style="list-style-type: none">• Art. 8 - Detenzione di animali.• Art. 9 - Maltrattamento di animali.• Art. 10- Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona• Art. 11 Divieto distruzione nidi di fauna selvatica• Art. 12 - Abbandono di animali.• Art. 13 - Avvelenamento di animali.• Art. 14 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica• Art. 15 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.• Art. 16 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati• Art. 17 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.• Art. 18 - Esposizione di animali negli esercizi pubblici.• Art. 19 - Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.• Art. 20 – Rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione per esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore.
<p>Titolo IV</p> <p><u>CANI</u></p>	<ul style="list-style-type: none">• Art. 21 - Attività motoria e rapporti sociali.• Art. 22 - Divieto di detenzione a catena.• Art. 23 – Divieto d'uso di collari costrittivi.• Art. 24 - Dimensioni dei recinti.• Art. 25 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.• Art. 26 – Aree di sgambatura• Art. 27 - Obbligo di raccolta degli escrementi.• Art. 28 – Anagrafe canina e tatuaggio.

<p>Titolo V <u>GATTI</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 29 - Definizione termini usati nel presente titolo. • Art. 30 - Proprietà dei gatti liberi. • Art. 31 - Compiti dell'Azienda Sanitaria. • Art. 32 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e. • Art. 33 - Colonie feline e gatti liberi. • Art. 34 – Cantieri. • Art. 35 – Detenzione gatti dei proprietà.
<p>Titolo VI <u>RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 36 – Modalità di detenzione e misure delle gabbie.
<p>Titolo VII <u>VOLATILI</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 37 - Detenzione di volatili. • Art. 38 - Dimensioni delle gabbie. • Art. 39 – Della popolazione di Colomba livia var. domestica.
<p>Titolo VIII <u>ANIMALI ACQUATICI</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 40 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari. • Art. 41 – Ittiofauna.
<p>Titolo IX <u>EQUINI</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 42 – Tutela degli equini
<p>Titolo X <u>DISPOSIZIONI FINALI</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 43 - Sanzioni • Art. 44 - Vigilanza • Art. 45 – Incompatibilità ed abrogazione di norme • Art. 46 – Collaborazione tra Associazioni. • Art. 47 – Danni al Patrimonio Pubblico. • Art. 48 – Disposizioni finali e rinvii.

Art. 1 - Profili istituzionali.

1. Il Comune di Piombino, ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali (15 Ottobre 1978) e nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le loro caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.
3. Il Comune di Piombino, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia la possibilità di un'organica convivenza con la collettività umana nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
6. Per le finalità di cui al presente Regolamento viene individuato, nell'ambito del Servizio Politiche Ambientali il Referente per la Tutela Animali.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

1. Il Comune di Piombino, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente punto, il Comune di Piombino potrà avvalersi della collaborazione delle Associazioni Protezionistiche, Ambientaliste ed Animaliste anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.

Art. 3 - Competenze del Sindaco.

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle

disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune, in base alla L. 281/91 ed alla L.R.T. 43/95, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali. Qualsiasi azione nei confronti degli animali che possa configurare maltrattamento è comunque punibile ai sensi della Legge 20 luglio 2004 n. 189.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e specie di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157 e dalla L.R.T. 56/2000.

Art. 6 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Piombino.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 10 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 5.

Art. 7- Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;

- b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- c) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.
- d) alle attività di disinfezione e derattizzazione.
- e) le attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione

Titolo III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Detenzione di animali.

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica e comportamentale.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
6. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.

Art. 9 - Maltrattamento di animali.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di sei ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.

6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di strumenti come collari elettrici, con punte, ecc., o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie o mediante la privazione del cibo e acqua.
7. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.
8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
9. E' vietata sul territorio comunale la colorazione artificiale di animali per qualsiasi scopo, la loro detenzione e vendita.
10. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli nonché detenerli nell'abitacolo o nel rimorchio privi della necessaria aerazione.
11. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei, costrizioni o posture non consone alla fisiologia della specie; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
12. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
13. E' vietato detenere animali permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di luce solare relativamente ad ogni giorno dell'anno. In ogni caso si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della razza.
14. E' vietato l'allacciamento a nodo scorsoio.
15. E' vietato procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione. Gli atti di amputazione del corpo degli animali sono vietati quando motivati da ragioni estetiche, non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della loro integrità fisica, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie.
16. E' vietato colpire violentemente gli animali o spingerli toccando le parti più sensibili del loro corpo. E' altresì vietato far uso di dispositivi taglienti e acuminati o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali.
17. Per motivi etologici è vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni, salvo circostanze in cui tale separazione risulti più opportuna al fine di garantire il benessere della madre e/o dei cuccioli.
18. E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico. Per quanto concerne gli animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui alla legge 426/98 ed alle norme CITES.
19. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità scientificamente comprovata e documentata.

20. E' vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne nei casi di assoluta necessità.
21. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose.

Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 11 – Divieto distruzione nidi di fauna selvatica.

1. Ai sensi della legge nazionale n. 157/1992 e della LRT n. 3/1994 è vietato danneggiare e/o asportare nidi di fauna salvo che in casi di importanti e comprovati motivi, previa comunicazione all'Ufficio Diritti degli animali del Comune.

Art. 12 - Abbandono di animali.

2. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
3. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 13 - Avvelenamento di animali.

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati, come previsto dalla L.R.T. n.39 del 16/8/2001.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività comprese quelle di pascolo, al fine di prevenire il pericolo di avvelenamento di altri animali e/o persone.

4. il Sindaco con propria ordinanza prescriverà le modalità di bonifica del terreno e/o luogo interessato, che dovrà essere segnalato con appositi cartelli.

Art. 14 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica.

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico.
2. In dette zone dovrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti..

Art. 15 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Piombino.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio, della museruola e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto, secondo quanto disposto dalle norme del Nuovo Codice della Strada.

Art. 16 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare femmine con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso il Canile Municipale.

Art. 17 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata e il sequestro degli animali oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 18 - Esposizione di animali negli esercizi pubblici.

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi, all'ingrosso ed al dettaglio, di esporre al pubblico animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, pesci e rettili di cui al successivo comma 3) per più di 2 ore giornaliere.
2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo e di lettiera, se necessaria. Tranne che per i piccoli roditori le gabbie non potranno avere misure inferiori a mq. 1 di base ed 80 cm. di altezza, con l'aumento di cm 50 per ogni altro animale. Il fondo dovrà essere di materiale tale da impedire il ferimento delle zampe dell'animale stesso. Quando non esposti, gli animali devono essere contenuti in gabbie con misure non inferiori a quelle previste nel successivo art. 19.
3. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 38 del presente regolamento.
4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali contestualmente alla domanda di permesso, dovranno indicare l'orario di esposizione degli animali posti in vendita, orario che non potrà superare le cinque ore totali, in contenitori di dimensioni tali da poter permettere agli animali di muoversi con facilità, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo l'acqua e lettiera necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 38 relativo alle dimensioni delle gabbie.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
6. E' vietata l'esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi commerciali non indicati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti ecc.) con esclusione di acquari o gabbie per uccelli purchè rientrino negli articoli sulla detenzione.

Art. 19 - Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. Sono vietate le mostre di cuccioli di animali da compagnia. Sono vietate le mostre temporanee, gli spettacoli e gli intrattenimenti con utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche.
2. Per le manifestazioni che prevedono l'impiego di equidi ed altri ungulati il Comune valuterà, anche prima dell'invio alla ASL per il parere, l'opportunità di autorizzare la manifestazione stessa, sulla base della documentazione presentata dal responsabile, tenendo conto delle condizioni indicate nell'accordo Stato-Regioni del 6/2/2003.
3. Ogni domanda volta ad ottenere a qualunque titolo l'autorizzazione a manifestazione con la presenza di animali, dovrà essere sottoposta all'attenzione dell'UDA (Ufficio Diritti degli Animali) per l'acquisizione del relativo parere.

4. Non saranno permessi, su tutto il territorio comunale, esposizioni, spettacoli o intrattenimenti che comportino l'utilizzo di animali in maniera tale da arrecare loro situazioni di stress o eccessive sollecitazioni da parte del pubblico.
5. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo che prevedano il maltrattamento di animali.
6. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 20

– Rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione per esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore.

Per il rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione in esposizioni e manifestazioni, di durata superiore alle 24 ore che prevedono la gestione diretta e continuativa di animali, l'Amministrazione Comunale recepisce il parere dei tecnici della USL competente per territorio.

1. Per effettuare un'esposizione o manifestazione con animali d'affezione è necessario richiedere preventivamente l'autorizzazione al Sindaco del Comune di Piombino, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'apertura, integrando la domanda con una dettagliata relazione tecnico-descrittiva che preveda anche l'impegno incondizionato ad ottemperare alle prescrizioni di cui al presente regolamento e l'ora di arrivo;
2. Il sopracitato Ufficio trasmette per competenza, l'intera documentazione all'Ufficio Diritti degli Animali, ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento, ed ai servizi veterinari delle Asl competenti per territorio alle Aree Distrettuali Veterinarie, competenti per territorio, che prenderanno in esame gli atti per il relativo Nulla Osta Sanitario indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco;
3. Inoltre, in sede autorizzativa e prima dell'inizio della mostra, le verifiche preliminari devono accertare obbligatoriamente che:
 - a) Il richiedente sia in possesso della specifica autorizzazione ad esercitare attività di mostra viaggiante rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Spettacolo in base alla Legge 337/68 (Circhi);
 - b) Verifica dello stato di detenzione degli animali (vedi art.727 del codice penale così modificato con Legge 20 luglio 2004 n.189.);
 - c) Può essere previsto il sopralluogo in caso di mostra da parte degli operatori del Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio;
4. Per il controllo da parte delle competenti autorità i titolari di mostre o spettacoli viaggianti debbono:
 - a) Presentare piantina della mostra con numerazione e disposizione dei recinti predisposti;
 - b) Presentare l'elenco degli animali con la loro esatta dislocazione nei suddetti recinti nonché il numero di identificazione e dei trattamenti sanitari eseguiti;
 - c) Tali documenti dovranno essere consegnati, almeno 7 giorni prima dell'arrivo, al Comune ed al Servizio Veterinario della ASL per la predisposizione di opportuni controlli;

d) Dovrà essere indicato per iscritto un “piano operativo” in cui saranno illustrate le modalità di pulizia dei ricoveri e dello smaltimento dei rifiuti. Andrà altresì indicata la tipologia di alimento.

5. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dall’art. 727 C.P.

In particolare per i cani ed i gatti si applicano i seguenti parametri dimensionali:

CANI	Da 1 a 5 soggetti	oltre 5 soggetti
Adulti taglia grande	4 mq. cadauno	3 mq. Cadauno
Adulti taglia media	2,5 mq. cadauno	2 mq. Cadauno
Cuccioli dai 5 mesi in su e adulti taglia piccola	1,5 mq. cadauno	1 mq. Cadauno

GATTI	Dimensioni per soggetto
Cuccioli di 5 – 6 mesi	0,5 mq.
Adulti	1 mq.

Le predette misure potranno essere derogate solo per le mostre canine organizzate dall’Ente Nazionale Cinofilia Italiana, su parere favorevole dei Servizi Veterinari della ASL;

Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di animali della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli ed animali gregari.

6. I cani adulti, durante il periodo di svolgimento dell’esposizione o fiera, andrà assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box onde consentire il necessario movimento;
7. Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere;
8. Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposita lettiera per escrementi;
9. Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna;
10. Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiali lavabili, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano creare danneggiamento. Detto pavimento deve essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm. ed essere costruito in modo da impedire la dispersione al suolo;
11. I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenelle, cavalletti ecc.) poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali;
12. Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive debbono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali;
13. E’ vietata l’emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento onde non costituire sovraeccitamento e stress degli animali esposti;
14. Tutti gli animali oggetto di esposizione dovranno essere identificati con tatuaggio leggibile e/o microchip e scortati dal previsto certificato (passaporto qualora

- provengano dall'Estero nel caso di cani, gatti e furetti) e libretto sanitario al fine di comprovarne la provenienza e la proprietà;
15. Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori;
 16. E' fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione e di pubblicizzare in qualsiasi modo la vendita presso allevamenti, pensioni o strutture varie. Tale divieto dovrà essere specificatamente previsto in appositi avvisi al pubblico e realizzati a cura del titolare della fiera.
 17. Gli animali esposti, specie cani e gatti, debbono essere stati preventivamente sottoposti ad un piano vaccinale per tutte le malattie trasmissibili previste. A tale scopo dovrà essere a disposizione delle Autorità competenti idonea certificazione sanitaria, stilata in data non anteriore ai 10 giorni, che attesti lo stato di buona salute;
 18. Oltre al controllo sanitario della ASL, l'organizzatore dovrà garantire la presenza di un veterinario libero professionista che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali;
 19. E' fatto obbligo ai titolari di esposizione di munirsi di registro di carico e scarico degli animali opportunamente vidimato dal Servizio Veterinario della ASL;
 20. Inoltre:
 - a) Nell'ambito della struttura organizzata deve essere realizzato un reparto isolamento, dotato di gabbie e attrezzature, onde poter ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia, dietro specifica richiesta del Servizio Veterinario della ASL;
 - b) E' vietato introdurre nell'ambito della mostra animali di proprietà, non iscritti a catalogo;
 - c) E' vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. E' necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori;
 - d) L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al servizio veterinario della ASL. Le spoglie animali dovranno essere smaltite in base alle vigenti normative (Reg. 1774/2004/CE);
 - e) Particolare riguardo va riportato nella verifica degli animali esotici detenuti ai sensi della Legge 150/92 e del Decreto 19.4.96 che stabilisce: "L'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute pubblica e di cui è prevista la detenzione" (G.U. 232 del 3.10.96) secondo cui il proprietario deve esibire l'avvenuta denuncia di detenzione alla Prefettura di residenza".

Titolo IV - CANI

Art. 21 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 24.
4. E' vietato tenere cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

Art. 22 - Divieto di detenzione a catena.

1. E' vietato detenere cani legati o a catena, tuttavia è ammesso per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 5 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole dell'acqua e del cibo.

Art. 23 - Divieto d'uso di collari costrittivi

1. E' vietato l'impiego dei collari con aculei interni, con dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscano con sostanze chimiche.

Art. 24 - Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani custoditi liberi in recinto la superficie di questo non dovrà essere inferiore a metri quadrati 8, fanno eccezione i cani di taglia piccola i quali potranno essere custoditi in recinti di superficie non inferiore a 6 mq. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4. Per ogni cane, dovranno essere predisposti metri quadrati 3 di area coperta e schermata sui lati esposti ai venti.
2. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata sistemazione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box inoltre deve opportunamente inclinato per il drenaggio e adeguato alla taglia del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbibile (es.: piastrelle, cemento), antisdrucchiolo, non devono esservi ristagni di liquidi, le feci devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato dai venti dominanti ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.

Art. 25 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso alle aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ove ciò non sia espressamente vietato.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
3. E' fatto obbligo altresì di raccogliere con idonei strumenti le deiezioni degli animali.
4. L'accesso ai cani è altresì consentito nelle spiagge che l'amministrazione comunale individuerà con apposita ordinanza balneare emanata annualmente dal Sindaco.

Art. 26 – Aree di sgambatura

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio né museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni all'ambiente e alle strutture presenti.
Anche in tali aree si applicano gli obblighi previsti dall'art. 27 del presente regolamento.

Art. 27 - Obbligo di raccolta degli escrementi.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, spiagge o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sguinzagliamento per cani.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi. Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap e da essi accompagnati.

Art. 28 – Anagrafe canina e tatuaggio.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, debbono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina ai sensi della legge 281/91 e successive modifiche ed integrazioni entro il secondo mese di vita.
2. L'eventuale smarrimento deve essere comunicato entro tre giorni dalla scomparsa al servizio veterinario della ASL.
3. Le variazioni di domicilio e/o di proprietà ed il decesso del cane dovranno essere comunicati al Servizio Veterinario della ASL entro 15 giorni dall'evento.

Titolo V - GATTI

Art. 29 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la peculiarità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.).
2. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo.
4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".
5. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 30 - Proprietà dei gatti liberi.

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

Art. 31 – Controllo delle nascite

1. L'Azienda Sanitaria Locale provvede, in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi che verranno dopo l'intervento reimmessi da parte del gattaro/gattara all'interno della colonia di provenienza.

Art. 32 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline.
2. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. Il Comune segnala con apposita cartellonista alcune colonie feline. Tuttavia gli habitat dove vivono i gatti in libertà sono aree soggette a protezione e vigilanza da parte dell'Autorità Comunale, nella specie del Comando della Polizia Municipale e degli altri Enti Pubblici preposti;
3. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i/le gattari/e sottopongono e demandano all'Ufficio diritti degli Animali ed alle autorità competenti le problematiche individuate i quali, con gli strumenti definiti dalla legge, promuoveranno le azioni necessarie.

4. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.
5. Il Comune, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione.

Art. 33 - Colonie feline e gatti liberi.

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal I° comma dell'articolo 638 e dalla Legge 20 luglio 2004 n.189.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'Ufficio Diritti degli Animali in collaborazione con la ASL. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati solo per cause afferenti a stati di sofferenza o di mortalità degli stessi, ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze ambientali. Lo spostamento è autorizzato dal Sindaco che acquisisce il parere dell'Unità Sanitaria Locale competente e dalle Associazioni Protezionistiche presenti sul territorio.
4. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, di riparo e di cura (ciotole, ripari, cucce ecc.).

Art. 34 – Cantieri

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Ufficio Ambiente tramite l'Ufficio per i Diritti degli Animali potranno collaborare per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione, di norma, deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita ai/le gattari/e, od in alternativa a persone incaricate dalla Pubblica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali;
3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Art. 35 – Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini

e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

Titolo VI – RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 36 – Modalità di detenzione e misure delle gabbie.

1. Conigli.

I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, non devono assolutamente essere usate le gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.

E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.

Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 mq per ogni ulteriore esemplare.

2. Furetti.

Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 metri quadri, con un'altezza minima di 80 cm. fino a due esemplari.

3. Piccoli roditori.

Le gabbie per le cavie, i criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0,24 metri quadri, con un'altezza minima di 30 cm, fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 metri quadri per ogni ulteriore coppia.

Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,54 metri cubi, con una dimensione di base minima di 0,25 metri quadri.

Titolo VII - VOLATILI

Art. 37 - Detenzione di volatili.

1. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
2. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere tenuti possibilmente in coppia. Non possono essere tenuti in gabbia i volatili nati liberi.
3. E' vietato tenere volatili legati al trespolo.
4. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

5. E' vietato lasciare all'aperto, durante la stagione invernale, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici senza adeguata protezione.

Art. 38 - Dimensioni delle gabbie.

1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, e due lati di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande; l'altezza delle gabbie non potrà essere inferiore al lato più lungo.
 - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 39 – Della popolazione di Columba livia var. domestica

1. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:
 - pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
 - interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.Ogni intervento dovrà rispettare le regole di non maltrattamento degli animali.
2. E' fatto divieto somministrare cibo ai colombi al di fuori degli spazi consentiti, è altresì vietato abbandonare cibi e alimenti sul suolo.

Titolo VIII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 40 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
4. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti almeno in coppia.

Art. 41 – Ittiofauna.

1. E' fatto divieto di:
 - lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
 - porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
 - conservare ittiofauna viva fuori dall'acqua anche se posta sopra al ghiaccio e/o frigorifero, vendere o conservare ittiofauna viva all'acquirente non immersa nell'acqua;
 - cucinare e/o bollire vivi l'ittiofauna e/o i crostacei che devono essere uccisi immediatamente prima di essere cucinati.
 - Mantenere l'ittiofauna in vasche non adeguate al soggetto più grande presente; la lunghezza minima del contenitore deve essere 5 volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande; oltre i 3 esemplari le dimensioni minime sono aumentate del 25% per ogni animale aggiunto.
2. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.

Titolo IX - EQUINI

Art. 42 – Equini.

- 1 Gli equini destinati ad attività sportive nei maneggi e gli equini in genere non sono ritenuti un mero strumento da trazione o sport ma, in quanto esseri viventi, vanno trattati con rispetto e dignità e deve essere tutelato il loro benessere sia durante le ore di lavoro sia durante quelle di riposo.
- 2 Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta ripararli e devono avere sempre acqua fresca e nutriti in modo adeguato. Per quanto riguarda le dimensioni dei box si rimanda a quanto stabilito nell'art. 29 delle norme tecniche di attuazione del regolamento edilizio .
- 3 Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
- 4 Per tutto quanto non disciplinato si rimanda al Piano Nazionale Benessere degli Animali da Reddito elaborato dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali.

Titolo XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Sanzioni.

1. Ai sensi della Legge 24/11/1981 n° 689, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:
 - a. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8, 9, 10, 18, 21, 22, 24, 37, 38, 39 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250 a Euro 750.
 - b. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 13 (comma 2), 15, 40 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 130 a Euro 390.
 - c. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 16 e 17 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 180 a Euro 540.
 - d. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 27, 32 (comma 4), 38 (comma 1), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 150.
 - e. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12, 13 (comma 1), si applica la sanzione amministrativa prevista dalla L.R. 43/95 e dall'art. 727 del Codice Penale.
2. Ai sensi dell'Art. 19 della Legge Regione Toscana 08/04/1995 n°43 e successive per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a. Per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 28, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 130,00 a Euro 622,00.
3. Ai sensi del DPR 8 febbraio 1954 n. 320:
 - a. la mancanza di atto autorizzativo di cui all'art. 20 ovvero la mancata attuazione della normativa prevista dal disposto del predetto articolo comporterà l'immediata sospensione della manifestazione per il contravventore e l'applicazione della sanzione da € 300,00 ad € 1.300,00

Art. 44 - Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, gli ausiliari ad esso preposti nonché Guardie Zoofile e le GAV appartenenti alle associazioni ambientaliste..
2. Parimenti, la Polizia Municipale provvederà ad effettuare controlli al fine di far rispettare l'obbligo della identificazione e dell'iscrizione all'anagrafe canina, ex art. 5 comma 2 e 3 della legge 281/91.

Art. 45 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 46– Collaborazione tra Associazioni.

1. Per le tematiche contemplate o eventualmente non previste nel presente regolamento potranno, per i singoli casi, essere consultate le Associazioni animaliste protezionistiche ed ambientaliste riconosciute ed operanti sul territorio a livello nazionale e locale.

Art. 47– Danni al Patrimonio Pubblico

1. In aggiunta alle sanzioni previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza ad una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.

Art. 48 – Disposizioni finali e rinvii.

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia a quanto stabilito nelle norme nazionali e regionali vigenti in materia, nonché al regolamento di Polizia Municipale approvato con delibera CC n. 16 del 7 febbraio 2001, e al regolamento di gestione del canile municipale approvato con delibera CC n. 39 del 30 aprile 2008.
2. Qualora vengano emanate norme in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento queste si intendono automaticamente decadute.